

Incapacità naturale di intendere e di volere - Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 34854 del 29/12/2024 (Rv. 67341101)

Atti compiuti da persona naturalmente incapace - testamento - Amministrazione di sostegno - Procedimento di apertura - Rispetto del contraddittorio - Necessità - Modalità.

Nel procedimento per l'apertura dell'amministrazione di sostegno, l'esistenza di poteri anche officiosi riconosciuti al giudice tutelare di applicare limitazioni e decadenze ex art. 411 c.c. impone il rispetto del principio del contraddittorio, per cui al beneficiario deve essere notificato il ricorso introduttivo e il decreto di comparizione contenente la data dell'udienza e l'avviso della facoltà di costituirsi tramite un avvocato, della possibilità di presentare istanza per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato e l'avvertenza che si procederà in ogni caso alla sua audizione; tale ultimo adempimento può essere omissso solo qualora si possa escludere, con assoluta certezza, che verranno trattate eventuali limitazioni della capacità dell'interessato, oltre che nel caso in cui il beneficiario abbia proposto il ricorso conferendo mandato a un legale; qualora - tuttavia - il beneficiario abbia proposto ricorso personalmente, egli deve essere avvisato della facoltà di munirsi di un difensore.

Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 34854 del 29/12/2024 (Rv. 67341101)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0404, Cod_Civ_art_0407, Cod_Civ_art_0411